COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 25.05.2022

DI ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA FINANZIARIA IN CAPO ALLA SIG.RA GIROMINI ANNA.

IL SINDACO

Premesso che la struttura organizzativa dell'Ente di cui al Regolamento degli Uffici e Servizi vigente prevede numero 5 Aree a cui sono preposti i Responsabili titolari di posizioni organizzative secondo lo schema che segue:

Area organizzativa	Denominazione
1	*Amministrativa*
2	*Demografici*
3	*Finanziaria*
4	*Polizia Locale*
5	*Tecnica*

Considerato che compete al Sindaco, ai sensi dell'art. 107 della legge n. 267/2000, la nomina motivata dei Responsabili di Servizio,

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Ricordato che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.13, 14 e 17, recita testualmente:

"Art.13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D,

sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Art.14
*1. **Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni**, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.;
Art. 17
1. <u>Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13</u>.
2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la

posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.
6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14;

Valutato il curricula e visto il vigente decreto n. 8/2019 con cui veniva individuata la sig.ra Giromini Anna Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente si ritiene di confermare in capo alla medesima la responsabilità della stessa del Servizio Finanziario coincidente con una delle aree di posizione organizzativa individuate dall'Ente, valutato il possesso in capo alla stessa, dipendente di categoria D, dei requisiti culturali, delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisita, necessari per la direzione dell'area "*Finanziaria".*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13.06.2019 di approvazione dei criteri generali di conferimento incarichi posizioni organizzative.

Richiamato il verbale di graduazione del Segretario Comunale di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ai dipendenti Responsabili di Servizio titolari di Posizione organizzativa;

Visti:
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e d,ei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

DECRETA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di conferire la posizione organizzativa dell'Area Finanziaria – Servizio Finanziario, alla sig.ra Giromini Anna - categoria giuridica D1 - posizione economica D6 - per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate, per un periodo di anni tre dalla data della presente;

3. di attribuire alla dipendente incaricata, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

4. di confermare e assegnare alla dipendente, per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali, una retribuzione di posizione annuale per tredici mensilità, pari ad € 11.296,23; tale indennità assorbe tutte le indennità previste dal .CCNL 21.5.2018, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 18 del medesimo CCNL o dalla Legge;

5. di confermare e stabilire in favore della dipendente, una retribuzione di risultato, la cui quantificazione massima è disposta nella misura del 25% dell'indennità di posizione in godimento, pari ad € 2.824,05; l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività della dipendente, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del CCNL 21.5.2018;

6. di stabilire che:
   - in relazione all'incarico conferito, la dipendente incaricata è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto la dipendente è tenuta ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;
   - l'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 14 comma 1 del C.C.N.L 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle PO disposti dalla Giunta Comunale;
   - l'incarico può essere revocato prima della naturale scadenza con atto scritto e motivato di competenza del Sindaco, nei seguenti casi:
     - a seguito di valutazione negativa;
     - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
     - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
     - a seguito di riorganizzazione dei Settori.

     La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte della dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso la dipendente resta inquadrata nella categoria di appartenenza e viene restituita alle funzioni del profilo di appartenenza.

7. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente:
   - sezione di primo livello " Personale" - sottosezione di secondo livello "Posizioni organizzative";

Il Sindaco
(Ponti Celsino)